

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 16/03/2026

FATTO

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente, titolare di un conto corrente acceso presso la convenuta, censura la condotta dell'intermediario per avere apposto un blocco ingiustificato sul rapporto a far data dal 23/10/2025. In particolare il ricorrente riferisce che l'intermediario ha erroneamente bloccato le somme presenti sul conto in esecuzione del pignoramento presso terzi azionato da una società privata (servicer per la riscossione di crediti problematici), in danno di altro soggetto; circostanza confermata dalla stessa pignorante che ha dichiarato l'insussistenza di qualsivoglia esposizione debitoria in capo al cliente "palesando un errore di persona". Rappresenta di aver inviato a mezzo PEC una diffida indirizzata alla società pignorante e alla resistente, intimando l'immediato "sblocco delle somme", in riscontro alla quale, in data 24/10/2025, la società procedente ha comunicato formalmente alla banca l'errore di persona in cui che quest'ultima sarebbe incorsa, posto che "il pignoramento n. 2025/18**11 era indirizzato ad altro contribuente, con C.F. diverso da quello dello scrivente". Ciò nonostante, in data 14/11/2025 la banca negava lo svincolo del conto "perseverando in una condotta gravemente lesiva dei diritti" in capo al correntista.

Pertanto il ricorrente, deducendo l'illegittimità della condotta dell'intermediario, invoca la tutela dell'Arbitro affinché accerti il proprio diritto ad ottenere lo "sblocco" delle somme giacenti sul proprio conto e condanni la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale patito, quantificato in € 15.000,00.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario invoca la declaratoria di cessazione della materia del contendere, asserendo di avere rimosso le restrizioni apposte sul conto corrente nonché restituito al cliente il controvalore (€ 25,27) del relativo saldo attivo alla data del blocco, oltre € 20,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal ricorrente per l'attivazione del procedimento dinanzi all'ABF.

L'intermediario si oppone invece alla domanda di risarcimento degli asseriti danni morali, *"genericamente lamentati"* dal ricorrente, in quanto non provati (cita ABF Coll. Coord. Dec. n. 1642/2019; Coll. Roma, Dec. n. 17073/2021), assumendo che *"disagi e insoddisfazioni"* rientrerebbero nel perimetro della *"tollerabilità"*. Esclude altresì che il danno possa essere determinato in via equitativa non ravvisando, nel caso di specie, un pregiudizio economico *"certo nella sua esistenza ontologica"* (cita Cass. Civ., sent. nn. 29330/2019, 5375/2003).

Con memoria di replica alle controdeduzioni dell'intermediario, il ricorrente si oppone all'eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere, obiettando che il ricorso ha ad oggetto *"l'accertamento della condotta gravemente negligente e contraria a buona fede tenuta dalla banca, la quale ha illegittimamente paralizzato l'operatività di un conto corrente per quasi due mesi, ignorando deliberatamente le prove inconfutabili del proprio errore"*. Censura altresì il comportamento tardivo e opportunistico della convenuta, contrario ai canoni di diligenza professionale, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, nella misura in cui ha posto rimedio all'errore tardivamente e solo dopo l'instaurazione del presente procedimento. Saggiunge che il ripristino dell'operatività del conto non sana l'inadempimento pregresso, *"né elide il diritto del ricorrente a vederne accertata l'illegittimità e ad ottenere il giusto ristoro per i pregiudizi subiti"*. A tale ultimo riguardo, il ricorrente sostiene che l'illegittimo e prolungato blocco del conto ha causato un *"ingiustificato stress da inadempimento"*, costringendolo a mettersi in contatto con il servizio clienti della Banca rivelatosi chiaramente inadeguato. Insiste dunque per il risarcimento del danno non patrimoniale a causa dello *"stress"* e del *"disagio"* procurato, nonché quale remunerazione per l'attività difensiva svolta personalmente in qualità di avvocato.

Con memoria di controreplica, la resistente insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in fase di costituzione.

DIRITTO

Con ricorso all'Arbitro, il ricorrente, titolare di un conto corrente radicato presso la convenuta, censura la condotta dell'intermediario per avere apposto un blocco illegittimo sul proprio rapporto, a far data dal 23/10/2025, a fronte del pignoramento presso terzi n. "2025/18**11" azionato da una società (servicer per la riscossione di crediti problematici), in danno di altro contribuente identificato con differente codice fiscale. Circostanza prontamente comunicata dalla pignorante alla resistente, con nota a mezzo pec inviata il 24/10/2025, nella quale ha rilevato l'errore di persona in cui la banca è incorsa. Chiede pertanto all'Arbitro di accertare il proprio diritto ad ottenere lo "sblocco" delle somme giacenti sul proprio conto, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale patito, quantificato in € 15.000,00.

Quanto al primo aspetto, nel costituirsi parte dell'odierno procedimento, l'intermediario ha documentato di avere rimosso le restrizioni operate sul conto corrente oggetto di vertenza provvedendo al rimborso della somma ivi giacente (€ 25,27), corrispondente al saldo attivo valorizzato al momento del blocco, e alla refusione del contributo (€ 20,00) versato dal cliente per la presentazione del ricorso.

Sussistono pertanto le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda principale.

Pur tuttavia, giova rammentare che l'intermediario è tenuto ad operare con la dovuta diligenza *"rafforzata"*, propria di chi opera nel settore bancario e finanziario; la diligenza posta a carico del professionista ha infatti natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere (cfr. Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2007, n. 13777).

Nella fattispecie in esame va, pertanto, censurata la condotta della banca convenuta che ha posto rimedio con significativo ritardo (in data 17/12/2025) al blocco ingiustificato del conto corrente, procurato a causa dell'errore di persona in cui la medesima è incorsa, nonostante l'equivoco fosse stato

prontamente segnalato alla stessa, tanto dal correntista (in data 23/10/2025), quanto dal concessionario pignorante (con nota a mezzo pec inviata all'istituto il 24/10/2025).

Ferma la censurabilità della condotta della banca nei termini che precedono, autonoma valutazione merita la richiesta risarcitoria. Essa si appalesa inaccoglibile per le seguenti ragioni.

Il ricorrente ha richiesto il risarcimento dei danni morali, quantificati in "almeno" € 15.000,00, a causa del "disagio patito" (in sede di repliche, il ricorrente ha riquantificato la pretesa nella misura di € 2.000,00). Egli giustifica tale ultimo importo "in relazione al disagio e allo stress patiti, ma anche quale ristoro per il tempo e l'attività professionale che ha dovuto dedicare alla propria difesa".

In proposito si osserva che il diritto al risarcimento del danno non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, "restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso" (cfr. ex multis Cass. Civ., sentenze n. 1781/2012 e 1183/2007). Sicché "la scorrettezza della condotta del convenuto non è sufficiente a fondare un credito risarcitorio" (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 3500/2012), spettando al cliente provare le conseguenze pregiudizievoli della condotta dell'intermediario, anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 1642/2019; Coll. Roma, Dec. n. 8359/2025). Si soggiunge che il danno risarcibile deve essere la conseguenza immediata e diretta della condotta contestata, ex art. 1223 cod. civ., e che, in ogni caso, la valutazione equitativa del danno non può surrogare la mancata prova del danno nella sua esistenza; infatti, il potere conferito al giudice ex art. 1226 cod. civ. si radica nell'impossibilità di provare l'esatto ammontare del danno e presuppone, pertanto, la prova dell'esistenza di un danno e del nesso di causalità tra di esso e la condotta illecita contestata. Con particolare riguardo al danno non patrimoniale, è stato inoltre chiarito che non sono meritevoli di tutela risarcitoria "i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità" (cfr. Cass. Civ., S.U., sent. n. 26972/2008; Cass. Civ., sent. n. 24643/2021; n. 13370/2018). Infondata si palesa, da ultimo, l'istanza di refusione delle spese sopportate per l'assistenza difensiva, in quanto non documentata. Peraltro consta che il ricorso sia stato presentato personalmente dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara in parte cessata la materia del contendere e in parte non accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE